

SPORTELLLO UNICO PER LE IMPRESE

Servizio associato tra i Comuni di

Albiolo, Binago, Bizzarone, Cagno, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Drezzo, Faloppio, Gironico, Lurate
Caccivio, Olgiate Comasco, Oltrona San Mamette, Parè, Rodero, Ronago, San Fermo della Battaglia,
Solbiate, Uggiate Trevano, Valmorea.

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA E ATTIVITA' AFFINI

Art.	Descrizione
1	Tipo di attività
2	Comunicazione inizio attività
3	Inizio dell'attività
4	Istruttoria
5	Qualificazione professionale
6	Requisiti igienico – sanitari degli addetti
7	Caratteristiche dei locali
8	Modalità per l'adeguamento dei locali
9	Caratteristiche delle attrezzature
10	Caratteristiche dei prodotti utilizzati
11	Diniego dell'inizio dell'attività
12	Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali
13	Trasferimento di sede
14	Sospensione o revoca dell'attività
15	Subingresso
16	Giorni ed orari di apertura e di chiusura
17	Vigilanza – sanzioni
18	Entrata in vigore

Art.1

Tipo di attività

1. L'attività di estetista, ovunque sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito è disciplinata dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, a. 1142, dalle disposizioni regionali, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalle disposizioni contenute nel vigente regolamento locale d'igiene e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. La suddetta attività può essere esercitata da imprese individuali e da imprese societarie o di capitali, che rientrino o meno nella legge 8 agosto 1985, a. 443.
3. Se la suddetta attività viene svolta presso Enti, Istituti, Alberghi, la comunicazione di inizio attività, fermo restando il possesso della qualifica professionale, consente lo svolgimento dell'attività esclusivamente a favore dei clienti della struttura.
4. Sono escluse dal presente regolamento le attività e le prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario.

Art.2

Comunicazione inizio attività

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito di un Comune associato allo Sportello Unico per le Imprese l'attività di estetica è vincolato alla comunicazione d'inizio attività da parte del titolare da presentarsi allo Sportello Unico per le imprese.
2. La comunicazione di inizio attività è valida esclusivamente per i locali in essa indicati.
3. l'inizio dell'attività può essere comunicata anche per l'esercizio congiunto con le attività di barbiere o parrucchiere nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale.
4. La comunicazione di inizio attività, deve specificare la titolarità, sede e relative caratteristiche strutturali e di arredo e attrezzature.
5. La comunicazione di inizio attività, deve essere presentata allo Sportello Unico per le Imprese presso il Comune di Olgiate Comasco e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
 - c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività.
6. Alla comunicazione dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:
 - a. planimetria dei locali in scala 1/100 dove si intende esercitare l'attività (può essere presentata anche dopo la comunicazione del parere favorevole);
 - b. certificazione o autocertificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
 - c. copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società o dell'atto costitutivo di s.d.f. con gli estremi di deposito e di registrazione o autocertificazione degli atti richiesti.
7. Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.
8. Nella comunicazione dovrà essere altresì indicato il numero delle postazioni di lavoro e la superficie dei locali.

Art.3

Inizio dell'attività

1. L'inizio dell'attività estetica, è subordinato al parere favorevole del servizio competente dell' A.S.L. previo accertamento:
 - a) del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare, dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della suddetta legge 443, la comunicazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto, se l'impresa risulta già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dell'ar.5 della predetta legge 443/85. Per le imprese societarie non aventi i requisiti od i presupposti previsti dalla citata legge 443/85. gli organi competenti devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio.
 - b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività estetica, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, come previsti dai successivi art. 8, 9 e 10.
 - c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione. Nel caso di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti od i presupposti previsti dalla legge n. 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci. Nel caso di impresa diversa da quella considerata dall'art.3 della predetta legge 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla persona che assumerà la direzione dell'azienda. L'accertamento del possesso della qualificazione professionale, che si intende conseguita verificandosi una delle condizioni indicate al successivo art. 6, spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 - d) dei requisiti relativi alla destinazione d'uso dei locali e dell'idoneità degli impianti ai sensi della legge 46/90.
2. Viene fatto salvo l'obbligo di acquisire dall' A.S.L. la prevista autorizzazione sanitaria per gli esercizi dotati di apparecchiature elettromedicali, per i quali sia necessaria la direzione sanitaria.

Art. 4

Istruttoria

1. Le comunicazioni devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo dello Sportello Unico per le Imprese o dalla data della spedizione della raccomandata.
2. In caso di presentazione incompleta della comunicazione di inizio attività, il responsabile dell'Ufficio competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

Art. 5

Qualificazione professionale

1. Salvo oltre quanto specificatamente previsto per l'attività di estetista, la qualificazione professionale si intende conseguita da parte del soggetto interessato, previa attestazione della commissione provinciale per l'artigianato.
2. Sarà cura dell'ufficio competente provvedere, qualora non sia già stata prodotta dall'interessato, a richiedere la relativa attestazione alla competente commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 6***Requisiti igienico-sanitari degli addetti***

1. Chiunque eserciti le attività di cui all'art.1 deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia.

Art. 7***Caratteristiche dei locali***

1. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere adeguatamente aereoilluminati ed il numero delle postazioni lavoro rispetto alla superficie complessiva deve essere tale da consentire che il diametro di ciascuna sia pari ad almeno 1,5 m.
2. Pavimenti, pareti ed arredi debbono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione.
3. Il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo all'attività in presenza di almeno cinque postazioni lavoro o tre addetti o, comunque direttamente raggiungibile dall'area lavoro. Il servizio igienico deve essere conforme a quanto stabilito dal locale Regolamento di Igiene.

Art. 8***Modalità per l'adeguamento dei locali***

1. Le caratteristiche strutturali previste nel presente Regolamento devono essere immediatamente applicate per gli esercizi che verranno insediati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove norme nei termini e nei modi che verranno prescritti dall'autorità Sanitaria, in considerazione delle specifiche situazioni.
3. Potranno essere consentite deroghe solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione, ovvero quando, a giudizio del competente servizio dell' A.S.L, la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

Art.9***Caratteristiche delle attrezzature***

1. Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità anche ai fini della sicurezza e essere mantenute in tale stato.
2. Per l'esercizio dell'attività di estetista possono essere utilizzate le attrezzature di cui alla legge 1/90 e all'allegato A della legge regionale 48/89 ed ulteriori successive modifiche o integrazioni.
3. Tutte le attrezzature che prevedano il contatto diretto con la cute e mucose devono del tipo monouso o sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con salviette monouso.
4. Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure o pedicure, debbono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.
5. I cicli di somministrazione di raggi UVA, i tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare debbono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui al D.Lgs. 196/2003.

Art.10

Caratteristiche dei prodotti utilizzati

1. Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici – sterili.
2. I prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma dell'attuale legislazione in materia.
3. I prodotti cosmetici devono essere rigorosamente impiegati per gli usi e secondo le indicazioni riportate sulle confezioni ed in particolare è vietato miscelare tra loro prodotti cosmetici che devono essere sempre conservati e tenuti nelle confezioni originali.
4. Non possono essere venduti alla clientela prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali; i prodotti destinati alla vendita diretta alla clientela devono essere in confezione originale con etichettatura ed avvertenze in lingua italiana.

Art. 11

diniego all'inizio dell'attività

1. Il diniego all'inizio dell'attività, deve essere comunicato da parte del responsabile del servizio, con relativa motivazione al richiedente, entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività.
1. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 12

Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali

1. Qualora venga richiesto che l'attività di estetica sia esercitata congiuntamente con attività commerciali, dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente regolamento, le norme di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
2. Comunque la possibilità di esercitare l'attività congiuntamente con quella commerciale nello stesso locale è subordinata al parere del competente Servizio dell' A.S.L.

Art. 13

Trasferimento di sede

1. Il trasferimento di sede è consentito solo dopo **1** anno di effettiva attività svolta nella sede per la quale è stato comunicato l'inizio dell'attività.
2. L'autorizzazione al trasferimento di un esercizio di estetica da una sede ad un'altra, deve essere preventivamente comunicata allo Sportello Unico per le Imprese, il quale accerterà il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 14

Sospensione o cessazione dell'attività

1. L'attività estetica potrà essere sospesa ed eventualmente revocata qualora coloro che hanno comunicato l'inizio dell'attività stessa non si attengano alle prescrizioni del presente regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti.
2. La perdita dei requisiti previsti dal presente regolamento comporta la cessazione immediata dell'attività.
3. La comunicazione di inizio attività decade in caso di mancato inizio di attività o interruzione della medesima per un periodo di **6** mesi, salvo che il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o di altre cause gravi; in tal caso può essere concessa una proroga per un ulteriore periodo di **6** mesi.
4. In caso di servizio militare o di assenza per gravidanza, è consentita la chiusura dell'esercizio per il tempo previsto per legge per tali eventi.
5. In caso di decesso del titolare dell'esercizio, ma limitatamente alle imprese aventi i requisiti o i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, gli eredi aventi diritto possono

esercitare l'attività per la durata di un quinquennio, anche senza il possesso della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività verrà esercitata da persona qualificata.

6. Decorso il quinquennio, l'attività dovrà cessare, salvo che uno degli eredi legittimi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 15

Subingresso

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'attività prevista dal presente regolamento, per atto tra vivi od a causa di morte, salvo quanto previsto dall'art.17 comma 6, consente il diritto di esercitare l'attività a chi subentra, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio, ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.
2. Il subentrante per atto tra vivi non abilitato alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione. Qualora non ottenga l'abilitazione entro **6** mesi dalla data di acquisizione dell'esercizio, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Art. 16

Giorni e orari di apertura e di chiusura

1. I negozi destinati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del presente regolamento dovranno osservare i giorni e gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dall'Amministrazione Comunale.
2. Detti orari dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli ben visibili anche dall'esterno del negozio.
3. All'interno dei negozi stessi dovranno essere esposte anche le tariffe dei singoli servizi.

Art. 17

Vigilanza – Sanzioni

1. Chiunque viola le norme del presente regolamento, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00-.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 689/1981.
3. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
4. Per la verifica della osservanza delle disposizioni del presente regolamento, la Polizia Locale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere a tutti i locali ove si svolgono le attività di cui all'art.1.
5. Indipendentemente dalla gravità delle sanzioni amministrative, in rapporto alla gravità della violazione accertata, può essere disposta la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di giorni 7 ed un massimo di giorni 90.
6. Nell'ipotesi di attività esercitata abusivamente, oltre la sanzione amministrativa, si dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla commissione provinciale per l'artigianato.
7. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali, si applicano le sanzioni previste all'art. 12 della legge 1/1990, nonché la chiusura dell'esercizio.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini e ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267